

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 921

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUMIA, ENZO BIANCO, BURTONE

Disposizioni in materia di trattamento giuridico-economico dei giudici onorari di tribunale già in servizio quali vice pretori onorari

Presentata il 20 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone un duplice scopo. In primo luogo, quello di non disperdere la professionalità acquisita dai giudici onorari di tribunale già in servizio quali vice pretori onorari e quindi quello di potersi definitivamente assicurare l'apporto di questi operatori della giustizia validi e sperimentati, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ha derogato ripetutamente alla prassi di non rinnovare la loro conferma per più di due trienni, stante la loro documentata indispensabilità, sponsorizzata altresì dalle attestazioni in loro favore rilasciate dai vari ex consiglieri pretori dirigenti, che ne hanno nel corso della loro pluridecennale carriera verificato l'utilità, la preparazione giuridica, lo spirito di sacrificio e la serietà

nello svolgimento del loro delicato compito, consentendo il continuo rinnovo dell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura. Altro obiettivo che la presente proposta di legge si prefigge è quello di riconoscere ai magistrati onorari in oggetto, un minimo, ma permanente ristoro economico, dopo tanti anni durante i quali essi hanno sacrificato ogni loro ambizione e possibilità di altri sviluppi di carriera per dedicarsi anima e corpo alle funzioni giudiziarie, svolte a tempo pieno, essendo stati nel corso di questo decennio inseriti regolarmente nelle tabelle di organico in aggiunta, ma con un ruolo parificato e spesso più gravoso rispetto ai magistrati togati. Va evidenziato a tale riguardo che la proposta di legge non rappresenta una forma di re-

clutamento di magistrati in assenza di un regolare concorso, in quanto innanzitutto interesserebbe pochissime persone ed inoltre essa non prevede un ingresso vero e proprio in magistratura, ma solamente la trasformazione temporale dell'incarico di tali operatori da determinato ad indeterminato, con lo stipendio minimo previsto per gli uditori giudiziari al momento della loro assunzione e ciò non comporterebbe peraltro nessun problema dal punto di vista della copertura finanziaria, interessando, come si è appena detto, un numero irrilevante di persone che non hanno svolto alcun'altra professione durante il decennio di magistratura onoraria. Tale dignitosa sistemazione appare un giusto riconoscimento per un decennio speso quasi gratuitamente al servizio dello Stato. L'attività di questi pochi magistrati onorari è apparsa e continua ad apparire

indispensabile soprattutto al fine di assicurare la funzionalità di molti settori della giustizia ed in tanti casi essi hanno svolto, come già accennato, un ruolo a volte più « importante », anche dal punto di vista della produttività, rispetto ai magistrati togati ed infatti pochissimi di essi sono stati riconfermati per un decennio nel loro incarico.

Ritenuto, infine, che la recente riforma del giudice unico di primo grado prevede che i giudici onorari di tribunale possano essere confermati per un solo triennio, la presente proposta di legge può essere definita come una forma di « sanatoria » per pochi magistrati onorari sopravvissuti a due grandi riforme, come l'abolizione delle preture mandamentali e la riforma del giudice unico di primo grado, che li vede ancora protagonisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I giudici onorari di tribunale già in servizio quali vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico a tempo indeterminato e comunque non oltre il settantaduesimo anno di età, a condizione che alla medesima data di entrata in vigore:

a) abbiano concretamente svolto attività giurisdizionale durante i trienni nei quali hanno esercitato l'incarico e comunque per almeno dieci anni;

b) non esercitino né abbiano mai esercitato durante l'incarico la professione forense né altra attività retribuita;

c) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso nei ruoli della magistratura e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

ART. 2.

1. Ai giudici onorari di cui all'articolo 1 è corrisposto lo stipendio spettante agli uditori giudiziari.

ART. 3.

1. L'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 1 è effettuato con apposita attestazione rilasciata dal presidente del tribunale presso cui i giudici onorari di cui al medesimo articolo 1 prestano servizio. Ad essi sono altresì estese tutte le disposizioni vigenti relative al personale non di ruolo dello Stato.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013440